

IMPORTANTE

Prot. n. 237/C/2012

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 11 Maggio 2012

Oggetto: **Proroga per gli interventi di Edilizia agevolata e convenzionata Legge Regionale 9 maggio 2012, n.26 in GURS n°19 del 11.05.2012**
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI INTERESSE ENTRO IL 9 GIUGNO 2012 (30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE).

Con riferimento alla Ns. Circolare n°208/C/2012 del 24.04.2012, si informano i Sigg. Soci che in data odierna, 11 maggio 2012, è stata **pubblicata in GURS la Legge Regionale 26/2012 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale."**.

Di particolare interesse per il settore risultano i commi 37, 78, 79 e 80 dell'art.11, recante "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa", i quali, così recitano:

"Art. 11.**Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa**

...

37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014.

...

78. I termini di cui al comma 1 dell' articolo. 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007 n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.

..."

Il comma 37 dispone due proroghe, la prima di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, per la cessione e l'assegnazione di alloggi, la seconda, al 31 dicembre 2014, per pervenire all'inizio dei lavori per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alle leggi 457/78, legge 67/88 e legge regionale 25/93.

I commi 78 e 79, prorogano di 24 mesi, dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il termine per pervenire ai lavori rispettivamente per le cooperative (comma 78) e per le imprese (comma 79), a condizione (comma 80) che le medesime **entro il termine, a pena di decadenza, di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, comunichino, al competente Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.**

Si invitano, pertanto, le imprese beneficiare degli interventi, ed ancora interessate alla loro realizzazione, ad inviare la superiore comunicazione, preferibilmente con lettera raccomandata A.R., **entro il 9 giugno 2012** (30° giorno dall'11.05.2012, data di entrata in vigore della legge in oggetto), all'Assessorato delle infrastrutture e delle mobilità.

Cordiali saluti

ANCE | RAGUSA

Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)



REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 19

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 maggio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2012, n. 26.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2012, n. 26.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2012 è determinato in termini di competenza in 332.902 migliaia di euro.

2. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2012, in 450.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2010 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2011, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2001, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2010 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2009, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA. ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI. PROROGHE DI CONTRATTI

Art. 3.

Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria

1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in materia è disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono disponibili per finalità extrasanitarie da individuare con successiva disposizione normativa.

3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'importo pari a 343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalità nel medesimo comma previste.

4. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, dell'U.P.B. 7.3.1.3.2., dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5 è accantonata

proprio regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle cooperative e loro consorzi, relativi ai servizi di cui al comma 1, a istituti di credito, comprese le società di factoring e di leasing.

4. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

5. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 10.

Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese

1. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalità a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, è data priorità, ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12."

Art. 11.

Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11 le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nel 2011 o nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013". Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si provvede con le disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219212, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (lettera omissis in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo: "Art. 1 bis. - *Mobilità interna* - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa

preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari."

4. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali".

6. L'ARAN Sicilia è articolata in due strutture intermedie e si avvale esclusivamente del personale assegnato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con oneri a carico dell'amministrazione regionale. È fatto divieto, per le attività espletate, di percepire indennità aggiuntive rispetto a quelle corrisposte al personale regionale che esercita funzioni equivalenti. Per il complessivo funzionamento dell'Agenzia è autorizzata, per il triennio 2012/2014, la spesa di 300 migliaia di euro annui.

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'dagli assessori regionali' sono aggiunte le parole 'L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali'.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è espletato a titolo onorifico.

9. All'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, dopo le parole "delegati" sono inserite le parole " , ivi compresi quelli non parlamentari, ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni". La spesa discendente dall'attuazione del presente comma è determinata per l'anno 2012 in 2.556 migliaia di euro.

10. A decorrere dall'1 maggio 2012, il trattamento economico di cui al comma 9 è ridotto, per gli Assessori non parlamentari, del 10 per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012.

11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e control-

o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.

30. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitate, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

31. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'

32. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dal comma 31, è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

33. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

34. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

'6 bis. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.'

35. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma.

37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014.

38. Al comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Le pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ', previa diffida a provvede

dere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento'.

39. È abrogato l'articolo 28 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

40. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

41. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

42. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

43. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "salvaguardando" a "comma 2" sono soppresse.

44. Con le modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni si provvede a mitigare l'impatto sulle fasce sociali più deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, recepite per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

45. Dall'attuazione del comma 44 non può derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte con un apposito fondo, istituito presso la rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, avente una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

46. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45.

47. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, sono abrogati l'art. 2 e i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

48. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: "Art. 4 bis - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494".

49. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

50. A decorrere dall'esercizio 2012, gli ERSU della Sicilia sono autorizzati ad effettuare interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dall'avanzo non vincolato dell'ERSU accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

“1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.”.

77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole “del 25 luglio 2007 n. L. 193.” è aggiunto il seguente periodo: “Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore”.

78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.

81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

82. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

83. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

84. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

85. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 23, è inserito il seguente comma:

“5 ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto già in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e pertanto può essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzerale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio.”.

86. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

87. Le operazioni di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, ivi compresi quelli concessi ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative e loro consorzi, nonché quelli concessi dalla CRIAS alle imprese agricole per la formazione di scorte ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e dall'IRFIS a tutte le imprese del territorio siciliano, sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Al termine del periodo di sospensione, i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento, che non è superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a tre anni per i finanziamenti a medio e lungo termine.

88. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

89. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di formare ed accrescere la cultura della salute attraverso l'alimentazione nella popolazione scolaresca, sensibilizza e favorisce l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere la dieta mediterranea e contrastare l'obesità ed il sovrappeso giovanile.

90. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è promossa la somministrazione di frutta fresca e di altre produzioni ortofrutticole.

91. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui ai commi 89 e 90, avuto riguardo alle seguenti azioni:

a) compattamento e valorizzazione delle filiere di prossimità di concerto con le organizzazioni dei Gruppi di azione locale (GAL) con l'obiettivo di rifornire le scuole ed altre mense pubbliche;

b) processi di affinamento nella lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli per le macchine vending, per le macchine spremiagrumi o dispositivi automatici per la preparazione e vendita di frutta e verdura;

c) diffusione dei principi della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni di educazione alimentare, pubblicazioni specifiche, visite in campo e nelle aziende di trasformazione alimentare.

Titolo III
EFFETTI DELLA MANOVRA
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 12.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2012, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 13.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza 1 gennaio 2012.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2012.

Assessore regionale per l'economia

LOMBARDO
ARMAO

COPIA TRATTATA
NON VALIDA